

COMUNE DI BAGALADI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con delibera del C.C. n. ____ del _____

Articolo 1 (Oggetto, finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Bagaladi a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi, ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Bagaladi.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per patrocinio il sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di adesione in linea generale dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale)

1. La Giunta Comunale può concedere il patrocinio comunale alle associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio di Bagaladi, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale, ovvero a società di persone o di capitali che non perseguano per l'evento il fine di lucro.

Pertanto è ammesso il patrocinio nel caso in cui:

- Si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza bagaladese favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- Si promuove attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- Sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- Risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- La manifestazione sia legata alle tradizioni locali;
- La manifestazione abbia carattere locale, nazionale o internazionale;
- La manifestazione sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative:

- Di carattere partitico o sindacale;
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
- che risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 (Forme di Patrocinio Comunale)

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la Giunta Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;

- l'eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

Articolo 4 (Procedura per il rilascio del patrocinio)

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, fax, o a mano presso l'ufficio protocollo, domanda scritta al Comune almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
3. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
4. L'amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 5 (Concessione del patrocinio)

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Bagaladi e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Bagaladi».
2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
3. La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento.

Articolo 6 (Altri enti pubblici patrocinatori)

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Articolo 7 (Responsabilità)

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 8 (Autorizzazioni)

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla